



# COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Provincia di Torino

Tel. 0124-32.121 - Fax. 0124-32.51.06

E-mail: [municipio@comunesangiorgio.it](mailto:municipio@comunesangiorgio.it) - P.E.C.: [sangiorgiocanavese@pcert.it](mailto:sangiorgiocanavese@pcert.it)  
P.IVA/Cod.Fisc.: 02143040018

Ref.: D:\Documents\ORDINANZE\PROROGA IMPIANTI TERMICI 2012.doc

12/04/2012 8.38.00

N. 13/12 Reg. Ord.

Prot. 2909

**13 APR. 2012**

San Giorgio Canavese, \_\_\_\_\_

## IL SINDACO

VISTI gli artt. 9 e 10 del D.P.R. 26.08.1993 n° 412 e s.m.i. con i quali vengono stabiliti i limiti di esercizio degli impianti termici;

DATO ATTO che il medesimo decreto prevede la possibilità di ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati sia per i singoli immobili;

DATO ATTO che questo Comune rientra nella zona E di cui all'art. 9 del predetto D.P.R. 412/93 e che il periodo di accensione degli impianti termici è fissato sino al 15 aprile di ogni anno per massimo 14 ore giornaliere;

CONSIDERATO opportuno, viste le eccezionali condizioni atmosferiche che si protrarranno anche per i prossimi giorni, consentire il prolungamento dell'accensione facoltativa negli edifici pubblici e nelle abitazioni private degli impianti termici negli immobili siti nel territorio del Comune di San Giorgio Canavese oltre il termine del 15 aprile;

## ORDINA

**SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE È AUTORIZZATO IL PROLUNGAMENTO DELL'ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI E NELLE ABITAZIONI PRIVATE, IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 9 DEL D.P.R. 412/93 E S.M.I., OLTRE IL 15 APRILE 2012 E FINO AL 30 APRILE 2012.**

Resta stabilito che la validità dei termini sopra indicati, qualora le condizioni meteorologiche miglioreranno con l'aumento delle temperature, sarà annullata e disposto lo spegnimento degli impianti.

## INVITA

La cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare comunque la temperatura di 20°C negli ambienti, prevedendo un funzionamento degli impianti per un massimo di 7 ore giornaliere (metà della durata giornaliera massima consentita ai sensi dell'art. 9 comma 2 ultimo capoverso del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.);

## DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge 07/08/1990, n° 241 e s.m.i., si avverte che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica della presente ordinanza.



**IL SINDACO**

Guido Massimo Arri